Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 10 gennaio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938-XVII, n. 1981.

Nomina del presidente e dei sindaci delle cooperative per case popolari ed economiche non finanziate dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di regolare la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e la composizione del Collegio sindacale per le Società cooperative per case popolari ed economiche, le quali si trovino in particolari condizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando si tratti di Società cooperative per case economiche e popolari che abbiano almeno 100 soci, che svolgano un'azione di pubblico interesse e che abbiano un patrimonio non inferiore a due milioni di lire, costituito prevalentemente con finanziamenti concessi da Aziende e da Istituti di credito di che agli articoli 5 e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, il Ministro per le corporazioni, nei casi di assoluta necessità, sentito l'Ente nazionale fascista della cooperazione, può, con suo decreto, nominare il presidente del Consiglio di amministrazione, il quale dura in carica due anni e può essere riconfermato.

In tale caso, il Ministro per le corporazioni provvederà anche alla nomina di due dei sindaci effettivi della Società cooperativa, uno su designazione dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e l'altro su proposta degli Enti finanziatori.

Le indennità spettanti al presidente saranno fissate dal Ministro per le corporazioni e saranno a carico della Cooperativa.

Art. 2.

Le Cooperative che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 1 sono soggette alla liquidazione amministrativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1274.

Art. 3.

Le somme occorrenti per sopperire alle spese di gestione straordinaria delle Cooperative indicate nell'art. 1, i cui Consigli di amministrazione siano stati sciolti a norma dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882, convertiti rispettivamente nelle leggi 15 dicembre 1927, n. 2499, e 4 giugno 1931, n. 998, devono essere prelevate dalle disponibilità non vincolate dei mutui concessi.

Qualora, poi, non trovino capienza nei mutui concessi, dette spese devono essere sostenute in proprio dai soci, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano soltanto alle Società cooperative per case economiche e popolari, soggette, ai sensi dei citati Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882, alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI, n. 1982.

Istituzione della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo del corso superiore dell'Istituto tecnico presso il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Enna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771;
Veduto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 2061;

Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 762;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita, a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, la sezione commerciale ad indirizzo amministrativo del corso superiore dell'Istituto tecnico presso il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Enna. Dalla stessa data il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Enna assume la denominazione di Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Enna, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 17. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Enna.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Enna ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1° dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, pure indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 103.680, per il funzionamento del corso superiore della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, aumentato dell'importo delle indennità caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente, della sezione stessa e del contributo di cui all'art. 18 del presente statuto;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministero dell'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Enna;

c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre, 1934, n. 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837, e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nella provincia e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione e di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Disposizione transitoria.

Art. 18.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 3 sarà determinato, per quanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma l'amministrazione ed il funzionamento del corso inferiore del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Enna, anche per ciò che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni vigenti.

TABELLA ORGANICA

del Regio Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Enna

Numero dei corsi:

Un corso inferiore completo
Un corso superiore completo

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
n. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado)
n. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado)

PRESIDENZA materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classe nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, senza insegnamento	1	grado 6°		
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera (e prima lingua straniera nella Sezione commerciale)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe del corso commerciale.
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	
Corso superiore *Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo*				
9. Lettere italiane e storia . .	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. Matematica e fisica	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del corso.
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica (chimica e merceologia)	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª classe del corso inferiore
12. Computisteria, ragioneria tecnica commerciale, trasporti e dogane ed esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale .	1	id.	—	Le classi del corso.
13. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	id.	—	Le classi del corso.
14. Prima lingua straniera . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra del corso inferiore
15. Seconda lingua straniera .	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
16. Calligrafia	—	—	1	
17. Religione	—	—	1	
18. Stenografia (facoltativa). .	—	—	1	
19. Dattilografia (facoltativa) .	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1938-XVI, n. 1983.

Autorizzazione alla Regia scuola tecnica commerciale « Luigi Ziliotto » di Zara, ad accettare una donazione.

N. 1983. R. decreto 21 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il presidente del Consiglio di amministrazione della Regia scuola tecnica commerciale « Luigi Ziliotto » di Zara viene autorizzato ad accettare la donazione di lire duemila in cartella Consolidato 5 % fatta al cav. Giovanni Devetak allo scopo di assegnarne l'annua rendita a un alunno della Regia scuola suddetta, e viene approvato il regolamento per il conferimento della Borsa di studio « Cav. Giovanni Devetak ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 1984.

Erezione in ente morale della Fondazione dott. Giuseppe Tullio, in Udine.

N. 1984. R. decreto 25 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione dott. Giuseppe Tullio, in Udine, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII, n. 1985.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite con sede in Monreale (Palermo).

N. 1985. R. decreto 1° novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 2 Confraternite con sede in Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII, n. 1986.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma in Monteverginella, con sede in Napoli.

N. 1986. R. decreto 1° novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma in Monteverginella, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 8 novembre 1938-XVII, n. 1987.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile Sacro Cuore di Gesù, fondazione mons. Rovagnati, con sede in Desio (Milano).

N. 1987. R. decreto 8 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile Sacro Cuore di Gesù, fondazione mons. Rovagnati, con sede in Desio, provincia di Milano, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1938-XVII

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1938-XVII.

Proroga della validità delle tariffe eccezionali temporanee di « piccola velocità » per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità, facenti parte delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato », è prorogata fino al 30 giugno 1939-XVII.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII, alle tariffe eccezionali temporanee di cui al precedente articolo sono apportate le modificazioni e le aggiunte appresso specificate:

1) Alle condizioni generali d'applicazione sono aggiunte le seguenti:

« 8ª Salvo che non sia diversamente disposto nelle singole tariffe eccezionali temporanee, la distanza minima tassabile è di km. 20 ».

« 9ª Le tariffe eccezionali temporanee potranno essere abrogate o modificate anche prima della scadenza prestabilita ».

2) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 901:

a) le indicazioni relative alla distanza minima tassabile sono soppresse;

b) alle voci seguenti sono assegnate, in sostituzione delle attuali, le serie di prezzi per ciascuna di esse rispettivamente indicate:

Acqua ragia (essenza di trementina)	H	—	—	—	H	—
Frutta secche	H	—	—	—	H	H
Gomma elastica:						
a) greggia . . . . *b*) fili, fogli, tubi, lavori . . . . *c*) di scarto.	H	—	—	—	—	H
Legno comune da costruzione o da opera, in tronchi, segato dritto, in tondelli.	—	K	K	K	K	K
Legno da ebanisti in tronchi o segato dritto	K	—	K	K	K	K
Oleina.	H	H	—	—	R	R
Paraffina	H	H	—	—	Y°	Y°
Pelli gregge: secche, fresche, anche salate e incalcinate	H	H	—	H	N	H

c) i prezzi di tutte le serie sono diminuiti indistintamente di due centesimi per tonnellata e per chilometro.

3) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 902:

a) la voce « *Pali* per sostegno delle viti » (nella parte I) è così modificata: « *Pali* e paletti per sostegno delle viti, delle piante da fiori e degli ortaggi »;

b) sono aggiunte nella parte III le voci seguenti:

Canapa greggia . . . . » verde . . . . » (steli di) forniti dei loro filamenti . . . . » in trefoli . . . . » (stoppa di)	—	D	D (1)	D	—	—

(1) Non è applicabile alle disposizioni destinate a stazioni del Compartimento di Firenze.

c) di contro alla voce « *Legumi* secchi » (nella parte III) è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi H nella colonna delle spedizioni in partenza da stazioni dei Compartimenti di Genova e Torino;

d) il richiamo (1) che figura dopo le parole « Fino a km. 80 » nell'intestazione del quadro dei prezzi, e la corrispondente nota a piedi di pagina sono soppressi;

e) i prezzi della serie O sono annullati e sostituiti dai seguenti:

O.	0,30	0,28	0,26	0,28	0,26	0,25	0,28	0,26	0,23
									0,20 (1)
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,16 (1)

(1) Il prezzo di L. 0,20 è applicabile esclusivamente alle spedizioni di ambrogette di cemento semplici in destinazione di Roma percorrenti almeno 200 chilometri o paganti per tanti; quello di L. 0,16 è applicabile alle spedizioni suddette percorrenti almeno 251 km. o paganti per tanti.

4) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 903, il richiamo (1) e la relativa nota concernente la distanza minima tassabile sono soppressi;

5) Nelle tariffe eccezionali temporanee nn. 904 e 905, la nota « La distanza minima tassabile è di km. 30 » e il relativo richiamo sono soppressi;

6) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 906:

a) alle attuali indicazioni relative alle stazioni mittenti e destinatarie sono sostituite le seguenti :

Stazioni mittenti: Tutte le stazioni delle provincie di Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Sondrio, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza.

Stazioni destinatarie: Tutte le stazioni della rete dello Stato.

Prezzi applicabili:

— alle spedizioni in partenza da stazioni della provincia di Sondrio, quelli della serie C;

— alle spedizioni in partenza da stazioni delle altre provincie sopra indicate, quelli delle serie risultanti dal quadro seguente;

b) i prezzi delle serie A, B, C, e D sono annullati e sostituiti dai seguenti:

SERIE A

Peso minimo tassabile, per carro Tonn.	Zone di percorrenza a km. 100 (1)	da km. 101 a km. 180	da km. 181 a km. 210	da km. 211 a km. 280	da km. 281 a km. 310	oltre km. 310
	Prezzi (in lire) per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le sopratasse del 1° gennaio 1936-XIV					
10.	—	0,192	0,108	0,18	0,054	0,168
	19,20	34,56	37,80	50,40	52,02	—

SERIE B

Peso minimo tassabile per carro Tonn.	Zone di percorrenza a km. 100 (1)	da km. 101 a km. 300	da km. 301 a km. 400	da km. 401 a km. 500	da km. 501 a km. 600	da km. 601 a km. 800	oltre km. 800
	Prezzi (in lire) per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le sopratasse del 1° gennaio 1936-XIV						
10. . . .	—	0,205	0,173	0,151	0,13	0,114	0,072
	32,40	73,40	90,70	105,80	118,80	141,60	—

SERIE C

Peso minimo tassabile per carro Tonn.	Zone di percorrenza da km. 1 a km. 100 (2)	da km. 101 a km. 300	da km. 301 a km. 400	da km. 401 a km. 500	da km. 501 a km. 600	da km. 601 a km. 700	oltre km. 700
	Prezzi (in lire) per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le sopratasse del 1° gennaio 1936-XIV						
10. . . .	0,288	0,182	0,154	0,134	0,115	0,086	0,067
	28,80	65,20	80,60	94 —	105,50	114,10	—

SERIE D

Peso minimo tassabile per carro Tonn.	Zone di percorrenza da km. 1 a km. 50	da km. 51 a km. 100	da km. 101 a km. 300	da km. 301 a km. 400	da km. 401 a km. 500	da km. 501 a km. 600	da km. 601 a km. 700	oltre km. 700
	Prezzi (in lire) per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le sopratasse del 1° gennaio 1936-XIV							
10. . .	0,432	0,288	0,228	0,192	0,168	0,144	0,108	0,084
	21,60	36 —	81,60	100,80	117,60	132 —	142,80	—

(1) La distanza minima tassabile è di km. 100. Ai trasporti percorrenti meno di 100 chilometri si applicano, se più convenienti, i prezzi della serie *D*, per i quali il vincolo della distanza minima tassabile è di chilometri 20 in conformità alla 8ª condizione generale di applicazione delle tariffe eccezionali temporanee.

(2) La distanza minima tassabile è:

— di km. 20 per i trasporti in provenienza da stazioni della provincia di Sondrio;

— di chilometri 100 per i trasporti in provenienza da stazioni delle provincie di Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona e Vicenza; ai trasporti percorrenti meno di 100 chilometri si applicano, se più convenienti, i prezzi della serie *D* per i quali il vincolo della distanza minima tassabile è di km. 20 in conformità alla 8ª condizione generale di applicazione delle tariffe eccezionali temporanee.

Art. 3.

La indicazione delle singole tariffe eccezionali temporanee di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è modificata od aggiunta in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(68)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1938-XVII.
Suddivisione del comune di Rieti in sezioni censuarie con mappe e tariffe proprie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88, che modifica gli articoli 12 e 51 del testo unico predetto;
Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 74, mediante il quale furono soppressi alcuni Comuni ed i loro territori aggregati al comune di Rieti;
Ritenuta l'opportunità di suddividere l'anzidetto comune di Rieti in sezioni censuarie, ciascuna con mappa e tariffa proprie;

Decreta:

Il comune di Rieti, della Provincia omonima, agli effetti del nuovo catasto è suddiviso nelle seguenti tre sezioni censuarie:

1) Cantalice, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima;
2) Vazia, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima;
3) Rieti, formata dalla rimanente parte del territorio comunale.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(82)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII.
Determinazione del prezzo medio degli spiriti puri ai fini della riscossione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1934, n. 62289, concernente norme per l'applicazione della tassa di scambio sugli spiriti puri di produzione nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Ai fini della riscossione della tassa di scambio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1939 il prezzo medio, comprensivo dell'imposta di fabbricazione, degli spiriti puri, dell'acquavite e della grappa è stabilito nelle seguenti misure:

spiriti puri, acquavite e grappa L. 2300 per ettanidro;
spiriti puri destinati alla fabbricazione dell'aceto L. 730 per ettanidro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(81)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1938-XVII.
Estensione della tariffa ferroviaria n. 35 P. V. alla stazione di Fiumicino Porto Canale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2041;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'elenco delle stazioni marittime per le quali è valevole la tariffa ordinaria n. 35 P. V., di cui alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato », è aggiunta la stazione di Fiumicino Porto Canale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(67)

DECRETO DEL DUCE 29 dicembre 1938-XVII.
Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti ad occupare alcuni immobili.

IL DUCE

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nelle legge 16 giugno 1927, n. 1100;
Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;
Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 23 dicembre 1938-XVII, n. 29759;
Veduto il proprio « nulla osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;
Ritenuta la urgente necessità ai fini della bonifica integrale del Tavoliere di Puglia, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa		LOCALITÀ	Superficie		
				Princ.	Sub.		Ha	Are	Cent.
1	Equizi Savino di Ferdinando	Foggia	28	13		S. Iacovitti	18	38	48
			31	1		Mass. Donadone	11	31	64
				4		Id.		7	12
				7		Id.		2	67
				8		Id.	7	25	84
			32	2		Id.	107	26	40
	Totale						144	32	65
2	Petrone Giuseppina di Vincenzo, maritata Giuliani	Id.	31	2		Mass. Donadone	17	03	20
				3		Id.		10	26
				6		Id.	16	70	10
				11		Id.		47	94
				12		Id.	51	64	96
	Totale						85	96	46
3	Equizi Savino di Ferdinando per 1/2 e Petrone Giuseppina di Vincenzo per 1/2	Id.	31	5		Mass. Donadone	3	61	55
4	Equizi Savino di Ferdinando per 1/2 e Petrone Giuseppina di Vincenzo per 1/2, prop.ri dell'area ed Equizi Savino suddetto per il fabbricato	Id.	31	9		Mass. Donadone		1	60
				10		Id.		—	19
	Totale						—	1	79
5	Gioia Antonio fu Nicola	Id.	198	4	*a*	Tamarici	61	63	10
			167	12	*a*	Id.		96	20
				11		Torretta		8	39
				14	*a*	Id.	1	06	01
	Totale						63	73	70
6	Rizzi Ugo fu Adolfo	Id.	157	2		Pulsano	40	68	90
				7		Mass. Pulsano	66	86	70
				8		Id.		79	54
				9		Id.		1	00
				10		Id.	4	18	60
				11		Id.		1	28
				12		Id.	3	97	80
	Totale						116	53	82
7	Saluzzo principe Filippo fu Alfonso per 5/6 e Vonwiler Maria fu Davide ved. Saluzzo per 1/6	Id.	181	4		Coppa d'Oro	80	43	10
8	Petruccelli Vincenzo fu Giovanni per 2/3 e figlie Estella, Francesca ed Angiolina per 1/3	Id.	187	1	*d*	Mass. Tuoro	19	76	18
					e	Id.		26	56
				2	*d*	Id.	10	25	92
					e	Id.	2	80	00
				5		Id.	46	74	00
				6	*a*	Id.		27	19
				8	*a*	Id.	48	98	81
				9	*b*	Tenuta Tuoro	7	73	82
	Totale						136	82	48
9	Azzarone Matteo fu Giovanni e Prencipe Pasquale fu Angelomichele	Id.	158	7		Mezzanone 13 carra	119	28	68
				9		Mezzanone Epitaffio	5	91	62
				10		Id.	5	37	80
				8		Mezzanone 13 carra	135	05	06
				9		Id.	45	28	84
				10		Id.	—	55	69
	Totale						311	47	69

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa		LOCALITÀ	Superficie		
				Prim.	Sub.		Ha	Are	Cent.
10	Tatozzi Camillo, Domenico, Agapito, Angelo ed Irene fu Paolo-Antonio e Tatozzi Demetrio e Francesco fu Natale	Foggia	156	1		La Cometa	39	45	20
11	Siniscalco Domenico-Antonio e Roberto fu Enrico	Id.	170	13	a	Torretta	97	38	00
					c	Id.	7	69	00
	Totale . . .						105	07	00
12	Primavera Filomena fu Giuseppe, maritata Masucci	Id.	170	8		Mezzanone	4	75	60
			171	12		Melfignana	3	00	60
			198	29	c	Veltra		3	40
	Totale . . .						7	85	60
13	De Biase Gaetano fu Antonio	Id.	170	3		Mezzanone S. Chiara		21	85
				5		Id.		1	06
				6	a	Id.	6	97	20
				7		Id.	4	20	00
				10		Id.	7	73	70
				11	a	Id.	53	92	60
				1	b	Mezzanone		67	40
					c	Id.	2	32	90
					d	Id.		84	40
				4		Id.		—	82
	Totale . . .						76	91	93
14	Braida Anna e Pietro fu Giovanni . .	Id.	171	5		Florio Canaviglia		—	92
				6		Id.		74	14
				7	a	Id.	38	01	10
					b	Id.	3	23	50
			175	7		Id.	2	08	77
				8		Id.		78	72
				13		Id.		4	62
				14		Id.		22	47
				15		Id.		19	79
	Totale . . .						45	34	03
15	Catalano Giovanni fu Francesco . .	Id.	171	2		Florio Canaviglia	43	21	70
				3		Id.	1	60	16
				4		Id.	—	—	80
	Totale . . .						44	82	66
16	Di Biase Luigi per 5/9 e Salvatore per 4/9 fu Nicola-Maria	Id.	169	1		Mass. Epitaffio	14	74	90
				2	a	Id.	67	00	00
					c	Id.	23	22	80
				3		Id.		2	88
				4		Id.		—	60
	Totale . . .						105	01	18
17	Orsini Isabella-Paola di Domenico-Napoleone, prop.ria e Orsini principe Domenico-Napoleone di Filippo usuf. di 1/4	Id.	156	2		Passo Breccioso	36	51	00
				3		Id.	84	85	47
				4		Id.			76
				5		Id.		18	30
				6		Id.		1	92
				7		Id.		1	72
				8		Id.		8	30
				9		Id.	10	73	20

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa		LOCALITÀ	Superficie		
				Princ.	Sub.		Ha	Are	Cent.
		Foggia		10		Passo Breccioso		77	18
				11		Id.	5	71	40
				14		Id.	1	70	90
			157	4		Tavernola	30	44	10
				5		Fogliazzo	130	72	08
				6		Id.	17	14	06
				13		Id.	59	76	05
				14		Passo Breccioso	1	22	04
			170	1	*a*	Mezzanone	20	19	20
				2		Id.		4	68
			171	8		Florio Canaviglia	2	84	32
				9		Mass. Florio Canaviglia		11	62
				10		Florio Canaviglia	21	57	50
				11		Mass. Florio Canaviglia	161	85	88
				14		Florio Canaviglia	2	97	42
			175	1	*a*	Mass. Passo Breccioso	34	42	50
				4	*a*	Passo Breccioso	2	76	70
				4	*b*	Id.		67	80
				10		Id.		26	32
			172	22		Mass. S. Chiara	50	15	50
			175	9	*a*	Passo Breccioso		48	00
					b	Id.		5	38
			170	6	*b*	Mezzanone S. Chiara	1	13	30
				11	*b*	Id.	2	71	40
	Totale . . .						682	16	00
18	Di Biase dott. Nicola di Luigi . . .	Id.	35	17		Mass. Montarozzi	67	20	60
19	Sipari Pietro-Antonio fu Carmelo . .	Id.	88	7		Pietrafitta	2	66	95
				11		Id.		9	92
			135	6	parte	Romito	3	77	00
			137	1		S. Cecilia	18	84	60
				4		Id.		5	74
				5		Id.	45	44	44
			142	2		Tratturo di Napoli	180	08	02
				3		Id.		6	32
				4		Id.		23	64
				6		Id.		7	36
				7		Id.	38	59	25
				5		Id.	—	—	44
	Totale . . .						289	93	68
20	Scopece Saverio di Francesco e Datti Francesco-Paolo fu Domenico-Cataldo per 1/2 e Scopece Giovanni e Domenico di Francesco per 1/2	Id.	157	1		Tavernola		30	05
				3		Id.	32	03	80
	Totale . . .						32	33	85
21	Colonna Gustavo, Luigi, Enrico, Maria, Giuseppina ed Anna-Pia di Filippo Prop. e Colonna Filippo di Stigliano usufruttuario per 1/7	Id.	33	14		Mass. Iacovitti		1	54
			35	3		Mass. Montarozzi	21	83	70
				4		Id.		43	96
				5		Id.		16	14
				6		Id.	30	12	50
				14		Id.	201	68	50
	Totale . . .						254	16	34
22	Masselli Teodorina fu Alfonso marit. Mascia	Id.	156	12		Mass. Fandetta	63	62	40
				13		Id.	2	57	88
				17		Id.	3	47	20
				18		Id.		58	32
			175	2		Fandetta	17	61	66
				3		Id.		28	60
				5		Id.		87	02
	Totale . . .						89	03	08

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa Princ.	Numero di mappa Sub.	LOCALITÀ	Superficie Ha	Superficie Are	Superficie Cent.
23	Orsini Ildegarda-Orsina di Domenico-Napoleone prop.ria e Orsini principe Domenico-Napoleone di Filippo usuf.rio di 1/4	Foggia	156	15		Fogliazzo	1	27	03
				16		Mass. Fogliazzo	10	70	20
				19		Mezzanone	3	54	34
				20	*a*	Id.	106	61	60
			158	1		Fogliazzo	2	55	82
				2		Mass. Fogliazzo	192	81	42
				3		Id.		38	66
				4		Id.		1	12
				5		Id.	39	91	80
				6		Id.	6	68	40
				8		Id.	2	55	46
			159	1		Mezzanone	2	65	10
				2		Mezzanone Epitaffio	2	96	72
				3		Id.	123	52	62
				4		Id.	36	12	26
				5		Id.		43	41
				6		Id.	23	97	07
				7		Id.	35	63	78
			171	1		Mezzanone	28	18	00
			175	6		Id.		54	54
	Totale . . .						621	09	34
24	Cuttano Giuseppe fu Matteo	Id.	34	1		Mass. Montarozzi	173	09	93
				2		Id.		40	24
				4		Id.	3	79	10
	Totale . . .						177	29	27
25	Sportelli Concetta fu Giuseppe maritata Villani	Id.	30	6		Mass. Sportelli	37	72	85
				7		Id.	29	23	46
				8		Id.		1	92
				9		Id.	13	56	12
				10		Id.	7	00	22
				12		Id.	17	21	89
	Totale . . .						104	76	46
26	Anglisani Giovanna fu Vincenzo . .	Id.	33	22	*a*	Mass. Iacovitto		42	56
					c	Id.		42	74
				18	*e*	Id.			30
					f	Id.			57
				20	*a*	Id.			33
					b	Id.			47
				24	*a*	Id.	4	83	36
					b	Id.	5	91	59
					c	Id.	15	11	84
				25	*a*	Id.	4	37	07
	Totale . . .						31	10	83
27	Angeloni Raffaele di Emilio	Id.	30	2		Passo di Corvo	119	14	50
				3		Porta Grande a Capo	10	25	47
				4		Id.		12	72
				5		Id.	13	33	81
				7		Id.	30	01	00
		S. G. Rotondo	137	1		San Fuoco	159	98	31
				2		Id.		43	26
				3		Id.	11	73	84
	Totale . . .						345	02	91

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa		LOCALITÀ	Superficie		
				Princ.	Sub.		Ha	Are	Cent.
28	Bisceglia Michele e Antonio fu Lorenzo livellaria alla Mensa Vescovile di Manfredonia	Manfredonia	100	21		Colonnello	4	87	37
			101	6		Macchia Rotonda		12	46
				7		Id.		12	86
				8		Id.	29	86	40
			129	1		Vaccheria di Greco		10	35
				2	parte	Id.	285	81	50
				4		Id.		4	76
				5		Id.	61	00	28
				7		Id.		12	39
				8		Id.		3	00
	Totale . . .						382	11	37
29	Pedone Luigi fu Antonio	Foggia	32	8		Posta Grande a Capo	1	76	60
		Id.		10		Id.	9	87	20
		S. Marco in Lamis	138	4		Gagliardo	4	76	10
				5		Id.		2	44
		Id.		6		Id.	65	64	45
		S. Giovanni Rotondo	137	13		Fazzuoli		1	32
				16		Id.	3	87	84
	Totale . . .						85	95	95
30	Orsini principessa Idelgarda fu Domenico-Napoleone	Id.	137	7		Fazzuoli	118	74	44
				8	1	Id.		59	41
					2	Id.	—	—	—
				9		Id.	5	40	37
				10	1	Id.		7	33
					2	Id.	—	—	—
				11		Id.	73	74	78
				12		Id.	3	21	80
	Totale . . .						201	78	13
31	Sorella Concettina, Domenico, Filomena e Francesco di Carlo per 119/135 e Sorella Carlo fu Domenico per 16/135	S. Marco in Lamis	137	5		Chiancata	1	48	50
				6		Id.	1	22	43
				7		Id.	110	37	73
	Totale . . .						113	08	66
32	Lecce avv. Teodorico fu Antonio e Petrilli Maria-Assunta fu Achille, coniugi	Id.	137	1		Chiancata	1	20	00
				2		Id.	6	91	07
				3		Id.	57	30	61
				4		Id.	3	59	86
	Totale . . .						69	01	54
33	Saracino Francesco fu Michele . . .	Manfredonia	130	12	parte	Tamaricciola	6	76	20

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'articolo 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 29 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(52)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1938-XVII.

Determinazione della tassa di scambio sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione per il semestre gennaio-giugno 1939-XVII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, col quale è stata aumentata l'aliquota di tassa di scambio sulle dette essenze;

Decreta:

Articolo unico.

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1939 la tassa di scambio sulle essenze destinate all'esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze non deterpenate	Quota di tassa per Kg.
Arancio amaro	2,70
Arancio dolce	3,95
Mandarino	5,85
Limone a spugna	4,35
Limone a macchina	3,95
Bergamotto	5,85

Le dette essenze se deterpenate devono essere assoggettate alla tassa di L. 4 % sul prezzo o valore di scambio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(80)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 31 dicembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1911, che modifica l'ordinamento organico della Milizia portuaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1938-XVII, n. 295.

(83)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 31 dicembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1909, concernente il perfezionamento e lo sviluppo dell'attività tecnica della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1938-XVII, n. 295.

(84)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Media dei cambi e dei titoli

del 4 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	87,95
Francia (Franco)	49,80
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,30
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	18,82
Cecoslovacchia (Corona)	65,21
Danimarca (Corona)	3,926
Germania (Reichsmark)	7,621
Norvegia (Corona)	4,419
Olanda (Fiorino)	10,335
Polonia (Zloty)	358,95
Portogallo (Scudo)	0,7982
Svezia (Corona)	4,529
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,65
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	50,90
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,55
Id. Id. 5 % (1936)	92,60
Rendita 5 % (1935)	92,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,775
Id. Id. 5 % Id. 1941	101,775
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	90,90
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	90,925
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Media dei cambi e dei titoli

del 5 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,12
Francia (Franco)	49,90
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,31
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,27
Danimarca (Corona)	3,9335
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,4275
Olanda (Fiorino)	10,33
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,7997
Svezia (Corona)	4,538
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,65
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,275
Id. Id. 5 % (1935)	92,45
Rendita 5 % (1935)	92,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,725
Id. Id. 5 % - Id. 1941	101,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,825
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	842962	Dalla Porta Nicola fu Tommaso, dom. in Casalbordino (Chieti) . . . L.	70 —
Red. 3,50 %	380790 Solo per l'usufrutto	Richieri Maria, Carola, Ada, Eugenia e Silvestro fu Giuseppe, Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Manassero di Costigliole Elettra ved Richieri dom. in Torino, con usufrutto a favore di Manassero di Costigliole Elettra ved. Richieri dom in Torino . . . . . . »	801 —
Id.	221030	De Simone Salvatore di Vito, dom. a Palermo . . . . . . »	119 —
Id.	2225	Marmiroli Artemia fu Alberto, dom. a Reggio Emilia. . . . . . »	192,50
Cons. 3,50 %	20376	Mercaldo Raffaele fu Angelo, dom in New York . . . . »	20 —
Rendita 5 %	31704	Jossa Elvira fu Gennaro moglie di Cavaliere Donato, dom a Sant'Agata di Puglia (Foggia) Dotale della titolare . »	285 —
Cons. 3,50 %	402391 Solo per la proprietà	Lastond Michele, Ampelia, moglie di Poggio Giovanni, Maria, Giuseppina ed Antonietta fu Leone, le ultime tre minori sotto la p. p della madre Poggio Annetta fu Giuseppe ved Lastond Leone, tutti quali eredi indivisi del padre Lastond Leone, dom in Acqui Alessandria) e vincolati di usufrutto a favore di Poggio Annetta fu Giuseppe ved. di Lastond Leone, dom. in Acqui (Alessandria) . . . . »	66,50
Red. 3,50 %	781678	Matera Bertina di Antonio, nubile, dom. a Padula (Salerno) . . . . »	350 —
Id.	781679		35 —
Id.	781680		35 —
Id.	781681		35 —
Id.	781682		35 —
Cons. 3,50 %	217204 Solo per la proprietà	Monroj Notarbartolo Salvatore di Alonzo Alberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo, con usufrutto vit a Cacciatore-Di Benedetto Concetta di Giovanni, nubile . . . . »	619,50
Id.	111275	Opera della Chiesa parrocchiale di Ceda di Monchio (Parma) . . . »	38,50
Id.	781438	Lavitrano Francesca fu Leonardo, moglie di Trofa Francesco-Paolo, dom a Forio d'Ischia (Napoli) . . . . . »	420 —
Red. 3 %	11	Compagnia dei SS. Sacramento e Carmine nella Parrocchia di S. Donato di Montecerignone (Pesaro). Proveniente da affranco di canone decimale . . . . »	24 —
Red. 3,50 %	305866	Romeo Lina fu Aurelio, minore sotto la p. p della madre Caracciolo Vincenza fu Giuseppe, dom. a S. Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria), con usufrutto a favore di Caracciolo Vincenza . . . . . »	178,50
Cons. 5 % Ex polizza combattenti	31997	Poli Angelo fu Adolfo, dom. a Treviso . . . . »	20 —
Red. 3,50 %	117572 Solo per la proprietà	Casalegno Pietro di Giovanni, presunto assente, dom. a Torino, con usufrutto a Casalegno Giovanni fu Pietro, dom. a Torino . . . . »	206,50
Id.	11769 Solo per la proprietà	Griggi Delfina fu Enrico, moglie di Casalegno Giovanni, dom. a Viareggio (Lucca) con usufrutto a Casalegno Giovanni fu Pietro, dom. a Torino . . . . »	227,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma addì 18 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3257)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Alessandria

Con R. decreto 19 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1938-XVII, registro n. 15 Interno, foglio n. 25, il signor prof. dott. Vittorio Petragnani è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Alessandria pel triennio in corso 1938-1940 in sostituzione del sig. prof. Otello Finzi.

(62)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1242.

I cittadini italiani i quali, avendo conseguito all'estero il diploma di ingegnere anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e cioè anteriormente al 1° agosto di detto anno e non avendo presentata la domanda di riconoscimento a norma del R. decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, e del R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565, intendano giovarsi delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1242, dovranno, entro il termine perentorio del 21 febbraio 1939-XVII inviare regolare istanza su carta da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione superiore, Div. III).

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale estero, debitamente bollato, vidimato dalla nostra Autorità consolare all'estero e legalizzato dal nostro Ministero degli affari esteri;

b) un esposto documentato contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e del titolo estero conseguito;

c) i documenti comprovanti l'attività professionale svolta dal candidato;

d) il certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato di data non anteriore di 3 mesi alla data della domanda;

e) una dichiarazione che l'istante non presentò la domanda di riconoscimento in base al R. decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, e al R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565.

Di tutti i documenti e i titoli presentati dovrà essere redatto, a cura degli interessati, l'elenco in triplice esemplare.

Gli aspiranti saranno a suo tempo invitati con lettera a parte ad effettuare il deposito della somma che, tenuto conto del loro numero si presume possa essere addebitata a ciascuno di essi per le spese di funzionamento della Commissione giudicatrice.

Roma, addì 29 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(44)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 28 dicembre 1938-XVII, pubblicato a pag. 5394 della *Gazzetta Ufficiale* del 30 stesso mese, n. 298, concernente l'autorizzazione alla Banca mutua popolare di Bergamo a sostituirsi alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, nell'esercizio della filiale di Clusone (Bergamo), in luogo di « Esattoria comunale di *Clusone* (Bergamo) » deve leggersi « Esattoria comunale di *Cerete* (Bergamo) ».

(60)

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

(3ª *pubblicazione*).

Rettifica d'intestazione di certificato nominativo.

Si dichiara che, per omissione occorsa nella dichiarazione data dal richiedente, il certificato nominativo n. 3 rappresentante n. 425 obbligazioni 6,50 per cento emesse dall'Istituto per il credito navale, serie speciale « Società Italia », venne intestato a « Ravasenga Evelina di Carlo, domiciliata in Milano », mentre — giusta documenti successivamente esibiti — avrebbe dovuto essere intestato a « Ravasenga Evelina di Carlo, domiciliata in Milano, *minorenne* ».

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni all'Istituto emittente, l'intestazione suddetta sarà come sopra rettificata.

Roma, addì 17 dicembre 1938-XVII

Il presidente: A. BENEDUCE

(129)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per un corso d'integrazione per la nomina a sottotenente in S.P.E. nell'Arma aeronautica (ruolo naviganti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1938-XVI, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di 150 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica ad un corso d'integrazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1938-XVI, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Al concorso di cui sopra possono partecipare anche gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso è prorogato a tutto il 20 dicembre 1938-XVII.

Anche gli ufficiali che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana dovranno, entro la data stessa, corredare la domanda con i prescritti documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: VALLE

(112)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.